

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2022-66 del 06/05/2022
Oggetto	Direzione Generale. Approvazione dello schema di Accordo Quadro con l'Università degli Studi di Ferrara per la collaborazione in ambiti di comune interesse.
Proposta	n. PDEL-2022-62 del 03/05/2022
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Gaddi Giulia

Questo giorno 6 (sei) maggio 2022 (duemilaventidue), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Generale. Approvazione dello schema di Accordo Quadro con l'Università degli Studi di Ferrara per la collaborazione in ambiti di comune interesse.**

VISTE:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che rinomina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. n. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

PREMESSO:

- che l'Università degli Studi di Ferrara ritiene importante, al fine del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali, lo sviluppo di un più stretto accordo tra le attività che le sono proprie e quelle che rientrano nelle competenze di Arpae, così come disciplinate dalla legge, nel pieno rispetto della libertà e della autonomia della ricerca;
- che Arpae ritiene importante che i rapporti esistenti con numerose strutture dell'Università vengano consolidati ed ulteriormente sviluppati nell'ambito di un quadro unitario ed istituzionale rispondente ad una collaborazione volta ad ottimizzare le interazioni fra le attività di ricerca e di didattica svolta dall'Università con la funzione propria dell'Agenzia in tema di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento, realizzazione di specifiche campagne di controllo dei fattori ambientali, supporto per l'elaborazione di piani di intervento per la prevenzione e il controllo ambientale, richiesti dalla Regione Emilia-Romagna, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche;

RICHIAMATO:

- il Protocollo di Intesa di durata triennale tra Arpae e Università degli Studi di Ferrara per la collaborazione su tematiche ambientali di comune interesse, approvato con D.D.G. n. 37 del 25/02/2016 e scaduto in data 16/05/2019;

CONSIDERATO:

- che l'Università degli Studi di Ferrara e Arpae hanno dimostrato interesse in ordine alla sottoscrizione di un nuovo Accordo Quadro allo scopo di consolidare la collaborazione tra

i due Enti e coordinare le attività svolte nei settori di comune interesse, secondo le diverse competenze, con l'obiettivo di favorire e promuovere un continuo confronto finalizzato ad arricchire, reciprocamente, le proprie linee di azione;

**RILEVATO:**

- che le attività previste sono conformi alle attività istituzionali dell'Ente;
- che l'Accordo Quadro di cui trattasi ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti;

**CONSIDERATO:**

- che la definizione dei contenuti e delle modalità della collaborazione nell'ambito della promozione e gestione di ricerca ed innovazione attraverso progetti scientifici, è demandata a specifici accordi attuativi che verranno sottoscritti dalle competenti strutture dell'Università e di Arpae;
- che gli accordi attuativi di cui sopra dovranno individuare di volta in volta le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare a supporto di ogni singola attività;
- che i suddetti accordi attuativi saranno oggetto di specifica approvazione con apposito atto adottato dai Responsabili delle strutture di Arpae coinvolte;

**RITENUTO:**

- opportuno sottoscrivere lo schema di Accordo Quadro con l'Università degli Studi di Ferrara, allegato sub A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, per la collaborazione in ambiti di comune interesse;

**SPECIFICATO:**

- che Arpae Emilia-Romagna e Università di Ferrara designeranno, ciascuno per la propria competenza, un responsabile di riferimento per la gestione della collaborazione di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dell'Accordo allegato sub A);

**SU PROPOSTA:**

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

**ACQUISITO:**

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

**DATO ATTO:**

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Dott.ssa Giulia Gaddi del Servizio Affari istituzionali e

Avvocatura;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo Quadro con l'Università degli Studi di Ferrara, allegato sub A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, per la collaborazione in ambiti di comune interesse;
2. di dare atto che l'Accordo di cui trattasi ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti;
3. di demandare la definizione dei contenuti e delle modalità della collaborazione nell'ambito della promozione e gestione di ricerca ed innovazione attraverso progetti scientifici, a specifici accordi attuativi che verranno sottoscritti dalle competenti strutture dell'Università e di Arpae;
4. di dare atto che Arpae Emilia-Romagna e l'Università degli Studi di Ferrara designeranno, ciascuno per la propria competenza, un responsabile di riferimento per la gestione della collaborazione di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dell'Accordo allegato sub A).

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

## **ACCORDO QUADRO**

**tra**

**Arpae – Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna** (di seguito denominata "Arpae"), con sede in Bologna, Via Po n. 5, P.IVA e CF 04290860370, PEC dirgen@cert.arpa.emr.it, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Giuseppe Bortone

**e**

**Università degli Studi di Ferrara** (d'ora innanzi denominata "Università" o "Ateneo"), con sede in Ferrara, via Ariosto n. 35, C.F. n. 80007370382, PEC ateneo@pec.unife.it, rappresentata dalla Magnifica Rettore Prof.ssa Laura Ramaciotti (qui di seguito denominate congiuntamente anche "Parti")

### **Premesso:**

- che Arpae Emilia-Romagna ed Università di Ferrara hanno sottoscritto in data 16 maggio 2016 un Protocollo di Intesa avente ad oggetto la collaborazione nell'ambito di tematiche ambientali di comune interesse, di durata triennale e pertanto scaduto in data 16 maggio 2019;
- che in considerazione dei positivi risultati conseguiti e dei proficui rapporti in essere tra le singole strutture agenziali e universitarie, le Parti intendono consolidare la collaborazione esistente e sviluppare i reciproci rapporti nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali;
- che l'Università ritiene importante, al fine del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali, lo sviluppo di un più stretto accordo tra le attività che le sono proprie e quelle che rientrano nelle competenze di Arpae, così come disciplinate dalla legge, nel pieno rispetto delle libertà ed autonomie della ricerca;
- che Arpae ritiene importante che i rapporti esistenti con numerose strutture dell'Ateneo vengano consolidati ed ulteriormente sviluppati nell'ambito di un quadro unitario ed istituzionale rispondente ad una collaborazione volta ad ottimizzare le interazioni fra le attività di ricerca e di didattica svolta dall'Università degli Studi di Ferrara con la funzione propria di Arpae in tema di ricerca applicata sui fenomeni

dell'inquinamento, realizzazione di specifiche campagne di controllo dei fattori ambientali, supporto per l'elaborazione di piani di intervento per la prevenzione e il controllo ambientale, richiesti dalla Regione Emilia-Romagna, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche;

**per quanto sopra premesso:**

Arpae e Università, così come sopra rappresentate, convengono di stipulare il presente accordo quadro allo scopo di consolidare la collaborazione tra i due enti e coordinare le attività svolte nei settori di comune interesse, secondo le diverse competenze, con l'obiettivo di favorire e promuovere un continuo confronto finalizzato ad arricchire, reciprocamente, le proprie linee di azione.

**Articolo 1 – Oggetto**

Arpae e Università si impegnano ad attivare forme di collaborazione con riferimento alle seguenti tematiche:

a) collaborazione nell'ambito della promozione e gestione di ricerca ed innovazione attraverso progetti scientifici, secondo modalità da definirsi negli Accordi attuativi di cui al successivo art. 2;

b) collaborazione nella didattica e disponibilità, compatibilmente con le proprie attività istituzionali - da parte di Arpae - all'accoglimento di studenti e studentesse in tirocinio curriculare ed in tesi di laurea sulla base dei regolamenti e delle discipline vigenti;

c) collaborazione nella didattica e disponibilità, compatibilmente con le proprie attività istituzionali - da parte dell'Università - a supportare con personale docente esperto le attività formative e di aggiornamento destinate al personale dell'Agenzia;

Per quanto riguarda la collaborazione nella didattica di cui alle precedenti lettere b) e c) le Parti concordano che:

- tale attività potrà essere formalizzata dalle persone responsabili a tal fine individuate, con le modalità caso per caso ritenute più opportune, in funzione della complessità della collaborazione da attivare e compatibilmente con i piani di lavoro e la disponibilità organizzativa delle Parti;
- le docenze svolte dal personale dell'Università e di Arpae sono effettuate gratuitamente, senza oneri a carico

delle Parti.

d) utilizzo gratuito delle rispettive risorse strumentali di ricerca, sperimentazione e misura, anche con il supporto del personale tecnico alle stesse addetto, per programmi di ricerca e di formazione condotti congiuntamente dai due enti, secondo modalità da definirsi negli Accordi attuativi di cui al successivo art. 2.

## **Articolo 2 - Accordi attuativi**

I contenuti e le modalità della collaborazione di cui alle lettere a) e d) del precedente art. 1 saranno definiti in appositi accordi attuativi sottoscritti dall'Università, o dalle sue strutture, e da Arpae, o dalle sue strutture, sulla base dei rispettivi regolamenti/discipline in vigore, nel rispetto del presente accordo quadro e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi per lo svolgimento di attività in collaborazione dovranno puntualmente indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le parti contraenti con specificazione della denominazione, sede, recapito PEC, codice fiscale e partita IVA, ruolo e nominativo delle persone autorizzate alla sottoscrizione;
- l'oggetto della collaborazione;
- la descrizione dettagliata e, preferibilmente, separata degli impegni/obblighi che ciascuna Parte si assume ai fini del raggiungimento dell'oggetto dell'accordo, anche in termini di personale, mezzi, risorse e strutture coinvolte;
- l'eventuale concessione di spazi, le modalità di utilizzo e la quantificazione degli oneri di gestione ad essi commisurati, secondo la regolamentazione interna della Parte;
- l'ammontare dei costi, con indicazione della ripartizione tra le Parti e indicazione di eventuali contributi finanziari di terzi (nazionali, comunitari, internazionali), nonché individuazione della/e struttura/e di ciascuna Parte alla quale detti costi saranno imputati;
- le persone referenti di ciascuna Parte, con i relativi recapiti mail e/o PEC, e l'obbligo di redigere un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e un'eventuale relazione programmatica di attività futura;
- il regime della proprietà delle conoscenze acquisite

congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti e la ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti dovrà necessariamente ricollegarsi all'entità della compartecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto in termini di rispettiva messa a disposizione di risorse economiche (conoscenze, risorse umane, infrastrutture e attrezzature di ricerca) e/o finanziarie;

- le disposizioni in materia di riservatezza, trattamento dei dati personali, prevenzione della corruzione, sicurezza dei luoghi di lavoro e coperture assicurative;

- la durata (validità temporale) degli effetti dell'atto definita, in accordo con i principi espressi dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii., nonché correlata a quella del presente accordo quadro;

- le modalità di proroga o rinnovo dell'atto, con richiamo alla valutazione del rapporto finale di attività redatto dalle persone referenti;

- la facoltà di recesso e possibilità di scioglimento o risoluzione consensuale;

- la specifica regolamentazione della risoluzione di eventuali controversie;

- le modalità di sottoscrizione dell'atto;

- le modalità di registrazione dell'atto e regolamentazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e delle modalità di rimborso alla Parte che si sia fatta carico delle quote di spettanza dell'altra Parte.

### **Articolo 3 - Referenti**

La Rettore dell'Università di Ferrara e il Direttore Generale di Arpae nomineranno, ciascuno per la propria competenza, una persona responsabile della gestione della collaborazione di cui all'articolo 1, lettere b) e c).

### **Articolo 4 – Programmazione dell'offerta di tirocini curriculari**

Arpae individua e programma annualmente l'offerta di tirocini curriculari rivolta alle Università convenzionate e la

comunica sul proprio sito web. La programmazione è determinata in funzione delle esigenze di ciascuna struttura dell'Agenzia, della compatibilità delle strutture logistiche e di personale e in ragione degli obiettivi e delle attività in cui si concretizza l'esperienza formativa.

### **Articolo 5 – Garanzie assicurative**

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- gli studenti e le studentesse autorizzati alle attività formative sono coperti dall'Università di Ferrara con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;
- il personale universitario, autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente accordo quadro, è coperto da assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- il personale dipendente da Arpae autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente accordo quadro svolge le proprie attività in orario di servizio ed è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione di Arpae per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

### **Articolo 6 – Sicurezza sul lavoro**

Le Parti si impegnano a regolamentare, nell'attuazione del presente accordo, gli obblighi a carico dei datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in specifico del datore di lavoro della struttura ospitante, sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato e custodito presso la struttura ospitante ovvero presso l'unità organizzativa, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare per quanto attiene lo svolgimento dei tirocini e delle tesi di laurea presso le strutture Arpae (art. 1, lett. b).

### **Articolo 7 – Obbligo di riservatezza**

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od ente non autorizzato dall'altra Parte, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte che gli fossero stati comunicati in virtù del presente accordo quadro.

### **Articolo 8 - Modifiche**

Ogni eventuale modifica del presente accordo dovrà essere concordata dalle Parti con scambio di lettere e, se sostanziale, deliberata dai rispettivi Organi competenti.

### **Articolo 9 - Diritti di proprietà intellettuale**

Le Parti convengono che la titolarità di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o tutelabile attraverso altre privative industriali, derivante dall'esecuzione di attività svolte in attuazione del presente accordo quadro, nonché le modalità di utilizzo e di diffusione delle conoscenze, sarà espressamente regolata negli specifici accordi attuativi di cui all'art. 2 nel rispetto e coerentemente con la normativa vigente in materia di proprietà industriale D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

### **Articolo 10 - Controversie**

Le Parti convengono di comporre in via amichevole eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo. In mancanza di bonaria composizione, le eventuali controversie saranno decise in sede giudiziale innanzi al Foro competente di Ferrara ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

### **Articolo 11 – Durata, proroga e rinnovo**

Il presente accordo quadro ha durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di perfezionamento dello stesso, con possibilità di proroga per ulteriori periodi di pari durata,

mediante scambio di note protocollate tra le parti, o rinnovo, previo accordo scritto tra le Parti.

### **Articolo 12 - Recesso e scioglimento**

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo quadro ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Il recesso dal presente accordo quadro non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso medesimo, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

### **Articolo 13 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo**

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Il presente accordo quadro sarà registrato in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) tariffa parte 2, con spesa a carico della Parte richiedente.

Il presente accordo quadro è inoltre soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm.ii.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Ferrara, n. 7035 del 2016.

Per l'Università di Ferrara      Per Arpae

La Rettrice  
Prof.ssa Laura Ramaciotti  
*Firmato digitalmente*

Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Bortone  
*Firmato digitalmente*